



Presidente

c.a. [omissis]
Responsabile settore Tecnico LL.PP.
Comune di Gioiosa Marea
[omissis]

p.c. [omissis]
Segretario Generale
Comune di Gioiosa Marea

Fasc. Anac n. 4267/2023

Oggetto

Segnalazione di elementi informativi relativa a n. 14 affidamenti in somma urgenza - attività progettuale "Speed Work".

Ripristino condotta fognaria zona Capo Calavà.- CIG: 8083041073 – S.A.: Comune di Gioiosa Marea

Nota di definizione ai sensi dell'art. 21 del Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici

È pervenuta all'Anac una comunicazione dalla Guardia di Finanza – Nucleo Speciale Anticorruzione avente ad oggetto diverse segnalazioni di elementi informativi concernenti disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 (rientranti nella attività progettuale identificata dalla G.d.F. con la sigla "Speed Work") con lo scopo di intensificare i controlli volti a contrastare fenomeni di illeciti connessi con la contrattualistica pubblica.

Nel dettaglio la G.d.F. ha inoltrato all'Anac relazioni e documentazione inerenti alcune procedure di somma urgenza ex art. 163 del D.Lgs. 50/2016, allora vigente, riguardanti l'annualità 2019, oggetto di indagini e approfondimenti da parte di diversi reparti territoriali operativi della G.d.F. tra cui l'intervento indicato in oggetto.

Preliminarmente si riassume brevemente il dettato normativo inerente l'istituto della somma urgenza vigente nel 2019, periodo a cui si riferiscono le somme urgenze oggetto di indagine da parte della G.d.F.

L'istituto della "somma urgenza" era disciplinato, nel 2019, dall'art. 163 del D.Lgs. 50/2016 intitolato "Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile"; l'attuale articolo che norma l'istituto è il 140 del D.Lgs. 36/23 avente analogo contenuto del precedente. Il necessario presupposto di tale istituto derogatorio, ex co. 1 del sopra citato articolo 163, è il verificarsi di circostanze impreviste e pregiudizievoli che non consentano alcun indugio nel dare avvio ed esecuzione ai lavori resisi necessari al fine di evitare pericoli per la pubblica incolumità. Le disposizioni normative al riguardo prevedono la redazione di un verbale, c.d. di "somma urgenza", in cui devono essere indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo; l'esecuzione dei relativi lavori può quindi essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento, mentre il corrispettivo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario. Il responsabile del procedimento inoltre è tenuto a compilare entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi, trasmettendola, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione della stessa.



Presidente

Con l'istituto della somma urgenza si affidano interventi e/o servizi in maniera diretta in quanto si tratta di interventi indifferibili senza i quali si avrebbero gravi pregiudizi per la pubblica incolumità: solo in questo contesto e con i presupposti sopra citati è possibile agire in deroga alla disciplina ordinaria in materia di contratti pubblici, senza il controllo di una adeguata copertura di spesa e senza il ricorso alle procedure ordinarie, le uniche in grado di garantire concorrenza e pubblicità dell'affidamento.

Pertanto analizzando la fattispecie andrebbe verificato, in concreto: che il c.d. verbale di somma urgenza indichi i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo; che gli affidamenti intervenuti di messa in sicurezza al fine di evitare i rischi presupposti consistano effettivamente nell'eliminazione dell'imminente pregiudizio e pericolo, non interessando, invece, l'esecuzione di interventi, per esempio, di mera manutenzione, risultando tali interventi affidabili con le usuali procedure ad evidenza pubblica; che la tempistica dello svolgimento della procedura/esecuzione dei lavori sia coerente con la dichiarata urgenza connessa all'eliminazione della situazione di pericolo e che la perizia di stima indichi, nella sostanza, attività congruenti con le circostanze lamentate e finalizzate alla rimozione dello stato di pericolo.

Nel dettaglio dall'analisi della documentazione e dall'attività istruttoria svolta dalla G.d.F. circa l'intervento indicato in oggetto è emerso quanto segue.

In data 2.04.2019 la Protezione Civile Provinciale, i tecnici del Comune di Gioiosa Marea e i Carabinieri effettuavano un sopralluogo in località capo Calavà rilevando la non procrastinabilità dell'intervento di rifacimento delle condotte fognarie consistente nello spostare più a monte possibile l'infrastruttura stessa per proteggerla dai marosi. Successivamente in data 3.4.2019 è stata redatta dalla S.A. una relazione "speditiva e preventivo di massima per il ripristino e messa in sicurezza condotta fognaria"; in data 6.05.2019 è stato redatto un verbale di somma urgenza ai sensi dell'art. 163 del d.lgs 50/16 con inizio immediato dei lavori affidando in maniera diretta l'intervento di cui trattasi per un importo presunto di € 197.000,00 circa. Con deliberazione n. 45 del 23.5.2019 la G.C. prendeva atto dell'intervento di somma urgenza del citato verbale.

Il contratto è stato stipulato in data 19.12.2019 e i lavori sono stati conclusi il 15.06.2020 come da certificato di regolare esecuzione.

La G.d.F. ha rilevato la mancanza della perizia giustificativa ex art. 163, co.4, del D.Lgs 50/2016 e la S.A. ha controdedotto fornendo una relazione speditiva e un preventivo di massima per l'intervento di cui trattasi redatta successivamente al sopralluogo tecnico del 2.04.2019.

Da quanto comunicato e dalla documentazione agli atti si rileva che l'intervento di cui trattasi non soddisfa i requisiti per il legittimo ricorso alla procedura di cui all'art. 163 del D.Lgs 50/2016 individuati al comma 1 in situazioni che "non ammettono alcun indugio" e al comma 6 in situazioni emergenziali di protezione civile di cui al decreto legislativo 1/2018; in estrema sintesi l'art. 163 citato permette un procedimento semplificato e veloce per risolvere situazioni pericolose presentatesi in maniera imprevedibile consentendo alla S.A. un rapido intervento che elimini la minaccia per la pubblica incolumità. Inoltre, non solo la fattispecie non rientra tra quelle previste ex art. 163 del D.LGS. 50/2016, ma non è stata rispettata la tempistica stringente prevista per l'istituto della somma urgenza.

Sulla tempistica va infatti osservato che alla data del 05.06.2019 la parte dei lavori riguardante il ripristino della condotta fognaria risultava ultimato per l'importo lordo dei lavori eseguiti di € 132.848,43, essendo intervenuta la prosecuzione dei lavori di protezione solamente dopo il 24.10.2019, successivamente all'approvazione del progetto dell'Ufficio del Genio Civile e della Soprintendenza di Messi per l'importo finale di euro 198.877,98, come ultimati in data 10.03.2020.



Presidente

Nella sostanza alcune parti delle lavorazioni di protezione sono state attuate a distanza di mesi dal verbale di somma urgenza, procrastinando l'esecuzione di interventi di messa in sicurezza. In tale contesto si prospettano elementi di perplessità in ordine alla correttezza dell'applicazione della somma urgenza, tenuto conto che la procedura posta in essere, per lo meno in merito all'integrale esecuzione dei lavori, non appare direttamente indirizzata ad evitare un imminente pregiudizio o a scongiurare un pericolo immediato per la pubblica sicurezza.

Parrebbe potersi rilevare che tali lavori assolvono, per lo più, alla necessità di effettuare un intervento di manutenzione straordinaria consistente nel rifacimento di un impianto fognario, risultando altresì chiaro che lo stato del sistema fognario era noto alla S.A. e che la situazione emergenziale possa derivare da carenze nell'effettuazione delle attività di manutenzione ordinaria/straordinaria necessarie alla gestione dell'impianto di cui trattasi.

Alla luce di quanto sopra esposto, in attuazione del deliberato consiliare del 30 luglio 2024, si ritiene che il Comune di Gioiosa Marea abbia operato non in linea con i principi generali espressi dal Codice, in particolare dall'art. 163 co.1 e co.6 del d.lgs. 50/2016 per la elusione dei requisiti per il ricorso all'istituto della somma urgenza

Si invita la S.A. a voler tener conto per il futuro di quanto specificatamente dedotto e rilevato nella presente nota, in vista di un più puntuale adeguamento ai suddetti principi e rispetto della normativa di settore.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Firmato digitalmente